

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III Sezione Civile**

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. omissis.2018 del Ruolo Generale Affari Contenzioso, introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

da

MUTUATARI

- ricorrente -

nei confronti di

BANCA

- resistente -

Premesso

MUTUATARI, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. hanno adito il Tribunale di Napoli Nord per sentir "accertare e dichiarare, ex art. 644, comma 4, c.p. per i motivi esposti in premessa l'usurarietà del contratto di mutuo in oggetto, stante l'usurarietà del tasso di mora pattuito e conseguentemente, ex art. 1815 comma 2, cc, la gratuità dello stesso e, per l'effetto, condannare la banca, ex art. 185 c.p. e 1815, comma 2, c.c. alla restituzione in favore dei ricorrenti della complessiva somma di euro 40.126,96, oltre interessi legali e rivalutazione o del diverso minore e/o maggiore importo che l'On.le Giudicante dovesse ritenere di giustizia; condannare la banca, ex art. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dagli stessi, da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del medesimo On.le Giudicante; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuire ai sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano anticipatari".

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto di aver sottoscritto in data 30.04.2009 con BANCA un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 130.000,00, da rimborsare in n. 360 rate mensili costanti e posticipate al tasso nominale annuo (TAN) dichiarato del 5,25%, corrispondente al tasso effettivo annuo del 5,38%; di aver in data 16.02.2015 estinto anticipatamente il predetto contratto di mutuo, essendo già scadute n. 69 rate di ammortamento, a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 118.300,43, corrispondente a quanto dalla banca richiesto con conteggio estintivo alla data del 16.02.2015; che il contratto di mutuo in questione sarebbe usurario, in quanto il tasso di mora convenuto, attraverso la maggiorazione di 2 punti percentuali (2%) del predetto tasso corrispettivo pari ad euro 5,25% nominale annuo (5,38% effettivo annuo) e , quindi, corrispondente al 7,25%, sarebbe superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, pari ad euro 6,63% (5,25% + 50%) giusta decreto MEF del 26.03.2009, in vigore alla data di stipula del contratto e relativo al secondo trimestre dell'anno 2009; che tale superamento sarebbe di per sé sufficiente a provare la violazione del 4° comma dell'art. 644 c.p., con il conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere la declaratoria di gratuità del mutuo, in applicazione del dettato del 2° comma dell'art. 1815 c.c.; che comunque il superamento della soglia usuraria del periodo risulterebbe ancor più aggravato tenendo conto, altresì, degli ulteriori costi sostenuti dai ricorrenti e connessi all'operazione del mutuo, come ad esempio, dei premi assicurativi versati dai medesimi per complessivi euro 2.284,53.

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, del 19 aprile 2019

La banca resistente si è costituita nel presente procedimento con memoria difensiva depositata in data 14.11.2018 ed, argomentando in ordine all'infondatezza della domanda spiegata dalla parte avversa, ha chiesto il rigetto della stessa con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione agli avvocati costituiti.

All'udienza dell'11 dicembre 2018 la difesa dei ricorrenti, impugnando e contestando tutte le avverse eccezioni ed a seguito di quanto dedotto dalla controparte, ha dedotto **l'usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa oltre che in riferimento al tasso di mora altresì rispetto al tasso corrispettivo, atteso che i costi assicurativi corrisposti inciderebbero sulla determinazione del TEG contrattuale determinando l'usurarietà originaria del detto mutuo.**

Il difensore della banca ha insistito per il rigetto della domanda esperita dalla controparte, riportandosi alla propria comparsa e ponendo in evidenza che il contratto di mutuo in oggetto è stato risolto in bonis e, pertanto, senza applicazione di alcun interesse moratorio, e che comunque, essendo stata pattuita la clausola di salvaguardia, nel contratto di mutuo stipulato dai ricorrenti sarebbe stato previsto un tasso di mora pari al 6,63%, non superiore al tasso soglia.

All'esito del deposito di memorie esplicative delle opposte posizioni, all'udienza del 15 gennaio 2019 il Giudice ha assunto la causa a riserva.

Osserva

Il Tribunale rileva che le domande spiegate dagli odierni ricorrenti devono essere rigettate per quanto di seguito indicato.

In primo luogo, si rileva l'infondatezza della domanda spiegata con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, con il ricorso ex art. 702bis c.p.c. i sig.ri MUTUATARI hanno chiesto di accertare l'usurarietà del contratto di mutuo, stante l'usurarietà del tasso di mora pattuito e conseguentemente, ex art. 1815 comma 2 c.c., la gratuità dello stesso.

Al riguardo il Tribunale rileva che è ormai stato chiarito anche dalla Suprema Corte che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2 comma 4 l. 108/96, vanno qualificati ipso iure come usurari (cfr. Cass. Civ. n. 27442/2018).

Tuttavia nel caso di specie il tasso di mora risulta pattuito nei limiti del tasso soglia, atteso che, per come può evincersi dal piano di ammortamento, il tasso mora è stato convenuto nella misura del 6,63%, corrispondente al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario in questione (cfr. doc 2 parte ricorrente e doc 5 parte ricorrente).

Ed invero, con rilievo assorbente di ogni valutazione in ordine all'ammissibilità della previsione della clausola di salvaguardia, il Tribunale rileva che, seppure all'art. 5 del detto contratto di mutuo il tasso di mora risulta pattuito nella misura massima di due punti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla l. 108/96 e successive integrazioni (cfr. doc 1 parte ricorrente), dall'interpretazione sistematica del detto contratto, che non può prescindere da quanto indicato nel relativo piano di ammortamento, prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente, è dato evincere che il tasso di mora è stato pattuito nella misura del tasso soglia applicabile *ratione temporis* ed è pertanto conforme a legge.

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, del 19 aprile 2019

Va inoltre rilevato che, essendo il contratto di mutuo stato estinto anticipatamente, nel febbraio 2015, senza che i ricorrenti siano mai andati in mora (cfr. doc 3 parte ricorrente), non si ravvisa nel caso di specie alcun interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, atteso che dalla stessa discenderebbe l'accertamento della nullità della sola clausola determinativa degli interessi moratori, ma non anche la gratuità del mutuo e, dunque, il diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi versati.

Ne consegue, in definitiva, il rigetto della domanda spiegata dai ricorrenti con l'atto introduttivo del presente procedimento, anche con riferimento alla pretesa risarcitoria mancando ogni elemento di prova del preteso danno ex art. 2043 e 2059 c.c.

Il Tribunale ritiene inoltre inammissibile la domanda formulata, nell'interesse dei ricorrenti, all'udienza dell'11 dicembre 2018 ed avente ad oggetto l'accertamento dell'usurarietà del contratto altresì in relazione al tasso corrispettivo pattuito, attesa l'incidenza dei costi assicurativi sulla determinazione del teg contrattuale, in quanto trattasi di domanda fondata su *causa petendi* diversa da quella posta a fondamento della domanda di cui al ricorso introduttivo e, pertanto, inammissibile in sede di procedimento ex art. 702bis e seg. c.p.c., nel quale il *thema decidendum* risulta cristallizzato con l'atto introduttivo del procedimento e con la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto, ed atteso oltretutto che tale domanda non può neppure ritenersi conseguenziale alle eccezioni formulate dalla banca resistente, avendo quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta spiegato mere difese in diritto.

Da tutto quanto detto, assorbito ogni ulteriore rilievo, discende il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti nel presente procedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avvocati costituiti per parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Grazia Lamonica, così provvede:

RIGETTA le domande avanzate dai ricorrenti;

CONDANNA i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.588,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati costituiti;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso, in Aversa il 19 aprile 2019

Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*